



L'ASTENSIONE DEL DIFENSORE NEL PROCESSO

Nel caso in cui il difensore aderisca all'astensione dichiarata dalle Camere Penali, detta adesione deve essere esaminata dal giudice procedente e non può essere messa in discussione la sua validità solo perché la volontà di astenersi è comunicata a mezzo fax. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza della IV Sez. Penale n. 3861/18, depositata il 26 gennaio.

Sentenza con la quale la Corte ha dichiarato fondato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato annullando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello e trasmesso gli atti alla Corte per l'ulteriore corso. Ha argomentato la Corte che non è giustificabile il fatto che la Corte di merito non abbia menzionato nella impugnata sentenza la volontà di astensione formulata dal difensore – in quanto si tratta di un *“diritto avente sicuro fondamento costituzionale”* per cui la mancata concessione del rinvio dell'udienza determina una nullità per mancata assistenza dell'imputato ai sensi art. 178 c.p.p..

Ancora, osserva la Corte, che l'art. 3 del codice di autoregolamentazione recita testualmente che *“l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso e depositato nella Cancelleria del Giudice o nella segreteria del PM”* e dunque deve ritenersi ritualmente formulata la richiesta trasmessa a mezzo fax dal difensore alla Cancelleria del giudice competente trattandosi di uno strumento tecnico che *“dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo spesso apparecchio di trasmissione mediante il cd. OK”*.

Fonte D & G febbraio 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Via Matilde Serao, 20 – 47521 CESENA

www.centrostudigiuridickoine.eu